



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/56/CR7b/C5

**PRINCIPI E PROCEDURE PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DI UN
PROTOCOLLO DI INTESA DA STIPULARE IN CONFERENZA UNIFICATA PER
DARE ATTUAZIONE AGLI ARTT. 8 E 10 DEL DM 17 DICEMBRE 2009 –
SISTEMA SISTRI**

**Sistema Informativo Rifiuti – Problematiche relative all'attuazione della disciplina
SISTRI - Adempimenti artt. 8 e 10 del DM 17 dicembre 2009 e D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Premessa normativa

Con d.m. 17 dicembre 2009 è stato istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, detto SISTRI.

Per il legislatore il SISTRI ha la finalità di:

- semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese;
- gestire in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

Con l'entrata in funzione del SISTRI la gestione dei rifiuti speciali, salvo alcune eccezioni, viene monitorata mediante sistemi informatici; viene quindi limitata in linea di principio la gestione cartacea basata sul formulario di identificazione dei rifiuti, sul registro di carico e scarico, sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per coloro che sono obbligati ad aderire o aderiscono volontariamente al sistema.

La gestione del SISTRI è affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Il SISTRI è interconnesso per via informatica con l'ISPRA. L'operatività del sistema, anche a seguito di diverse proroghe, è prevista per il **1 giugno 2011**.

Per operare il SISTRI necessita di interconnessioni con diverse banche dati tra cui la **banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni** di cui agli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 10, comma 1, lettera b) del d.m. 17 dicembre 2009), **che allo stato attuale è in fase di realizzazione presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**. Per rendere possibile la sua attivazione, la norma prevede che gli Enti autorizzanti comunichino all'ISPRA (Ente che organizza il Catasto rifiuti), subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalino ogni variazione delle predette informazioni.

Analogamente al funzionamento del SISTRI **le Regioni e le Province per poter svolgere le proprie funzioni necessitano di conoscere le informazioni presenti nel SISTRI in tempi brevi.**

La norma prevede una restituzione dei dati acquisiti mediante il sistema SISTRI o mediante il sistema delle CCIAA attraverso i MUD (per i soggetti che non sono obbligati ad aderire al

SISTRI, quali ad esempio i comuni o i loro consorzi e le comunità montane), individuando come ultimi fruitori delle informazioni le Regioni e le Province.

E' prevista inoltre l'emanazione di un decreto ministeriale (art. 8 del DM 17 dicembre 2009) nel quale definire, sentita l'ISPRA, la tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la messa a disposizione delle informazioni contenute nel SISTRI (tale decreto che avrebbe dovuto essere emanato 30 giorni dopo l'entrata in vigore del d.m. 17 dicembre 2009 non è ancora stato emanato).

Problematiche e lavori in corso

Per la realizzazione della **banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni** l'ISPRA ha predisposto, sul portale dell'Istituto all'indirizzo <http://www.comaut.isprambiente.it/>, un modulo di compilazione on line nel quale le Autorità competenti devono inserire manualmente le informazioni relative ad Autorizzazioni e Comunicazioni da loro rilasciate. Con nota n. 012985 del 14 aprile 2010 inviata a tutte le Regioni, l'ISPRA ha segnalato l'importanza di procedere in tempi celeri all'inserimento nell'applicativo delle autorizzazioni rilasciate (indicativamente 15 giorni dal rilascio della stesse).

Premesso che la disponibilità di informazioni tempestive, pertinenti ed affidabili è ritenuta a tutti i livelli istituzionali condizione indispensabile per valutare ed affrontare realisticamente i problemi ambientali, bisogna tuttavia considerare che tale esigenza è spesso codificata nell'ambito della normativa con modalità tali che rendono difficoltosa la ricomposizione a sistema delle informazioni prodotte da soggetti diversi.

E' proprio in tale contesto che le Regioni hanno attivato un confronto tra di loro e con ISPRA nell'ambito del quale sono stati condivisi i seguenti principi:

- *i dati devono essere raccolti una sola volta e gestiti laddove ciò può essere fatto nel modo più efficiente nel rispetto del principio di sussidiarietà tra Pubbliche Amministrazioni, per cui ogni soggetto fornitore di dati mantiene per quanto possibile inalterata la struttura e l'organizzazione dei propri dati, nonché la responsabilità del dato stesso;*
- *l'importanza di non utilizzare modalità "manuali ed estemporanee" di inserimento dati su applicazioni software realizzate da altri enti, in quanto, tale modalità, oltre a generare diseconomie (anzi, aggravii di spesa) e compromettere la qualità dei dati faticosamente raggiunta, sarebbe in netto contrasto con la normativa nazionale inerente lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni (D.lgs. 82/2005) nonché gli indirizzi ed i piani di e-government.*

L'ISPRA si è quindi resa disponibile a rendere possibile un trasferimento dati, in alternativa all'inserimento manuale; a tal fine ha predisposto un documento relativo ai contenuti informativi delle autorizzazioni e delle comunicazione ed il relativo tracciato informatico (xml).

Le Regioni in possesso di sistemi informativi, dopo un'analisi tecnica del suddetto documento, hanno dichiarato la loro disponibilità ad utilizzare il tracciato fornito da ISPRA per la trasmissione dei dati autorizzativi, salvaguardando comunque la qualità e l'uniformità dei dati, manifestando la **necessità di prevedere la stipulazione di un protocollo d'intesa**

tra Ministero Ambiente, ISPRA e le Amministrazioni competenti (Regioni/Province/Comuni) in merito:

- al contenuto ed ai tracciati dei dati autorizzativi e sulle modalità di trasmissione come previsto all’art. 10, comma 1, lettera b) del DM 17 dicembre 2009;**
- alla condivisione ed alla regolamentazione della restituzione dei contenuti informativi presenti nel sistema SISTRI (art. 8 comma 2 del DM 17 dicembre 2009), definendo le modalità di trasferimento dei flussi informativi (contenuti, tempi, modalità) dal sistema centrale (Amministrazione statale Ministero e ISPRA) al sistema periferico (Regioni/Province/Comuni);**

In considerazione delle diverse modalità di gestione dei flussi informativi nelle varie Regioni/Province/Comuni è necessario prevedere, successivamente alla firma del protocollo, la stipula di specifici accordi tra ciascun Ente e l’ISPRA per la definizione della frequenza di trasmissione dei dati autorizzativi di cui all’art. 10 comma 1 del DM 17 dicembre 2009.

Roma, 5 maggio 2011